

**AGID**Agenzia per
l'Italia Digitale**DETERMINAZIONE N. 362/2020**

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 118/2019 e Comunicazione n. 118/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 118/2019, prot. n. 13614 del 14/10/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvale del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 118/2019 del 13 ottobre 2019 acquisita al prot. con n.13614 del 14/10/2019, relativa alla tematica identità digitale con cui il segnalante ha rappresentato l'impossibilità di accedere al servizio miq.dgiai.gov.it/Login alla pagina dedicata sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico tramite l'identità digitale, in quanto l'accesso era possibile solo attraverso la registrazione;

ESAMINATA la Trattazione n. 118/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato. In particolare, si è provveduto a richiedere elementi all'Amministrazione segnalata con nota prot. n.1744 del 10.02.2020 e successivo sollecito con nota prot. n. 4318 del 06.04.2020, per presunta violazione degli articoli 3 *bis*, comma 1, e 64 del CAD. Il MISE, con nota acquisita al prot. AgID n.4464 dell'08.04.2020, ha rappresentato che: *“Considerato che il servizio per l'iscrizione nell'elenco degli innovation manager (così come tutto il sistema) viene gestito da Invitalia per il tramite di una apposita convenzione di codesta Direzione generale, si chiede di voler riscontrare a vista e con ogni urgenza consentita, direttamente ad AGID, gli elementi richiesti dandone comunque comunicazione anche allo scrivente”*. Successivamente, con nota acquisita al prot. AgID n. 4527 del 10.04.2020 la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato che: *“Per quanto riguarda le modalità e i termini di iscrizione all'elenco degli innovation manager, si fa presente che tale misura agevolativa è stata introdotta dall'art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di dettaglio dell'incentivo. Tale disciplina è stata adottata con il Decreto 7 maggio 2019. Sulla base della citata*

cornice normativa, il Decreto direttoriale 29 luglio 2019 - Voucher per consulenza in innovazione, che si allega in copia, ha previsto l'acquisizione di una domanda di iscrizione sotto forma di documento informatico immutabile firmato digitalmente e contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente secondo il modello allegato al decreto stesso. Il Decreto indica quindi nel possesso della firma digitale il corredo di strumentazione informatica necessaria per la sottoscrizione della domanda d'iscrizione all'elenco degli innovation manager". Il MISE sostiene che, in linea con le finalità del sopracitato Decreto, ha messo a disposizione del soggetto compilatore, "un'area di lavoro semplice e funzionale alla compilazione e all'invio della domanda firmata digitalmente". Secondo quanto si rileva dalla nota di cui sopra, il sistema attuato dal Ministero, ai fini del procedimento amministrativo, prevede che l'identificazione del soggetto istante è accertata esclusivamente per tramite della firma digitale apposta alla domanda e non per tramite di un'identificazione di rete. Inoltre, la predetta Amministrazione afferma che: "Tale soluzione si è resa necessaria al fine di contenere i tempi di erogazione dell'incentivo, che doveva necessariamente intervenire entro l'anno 2019, posto che all'esito dell'approvazione dell'elenco degli innovation manager doveva darsi corso alla seconda fase che prevedeva la scelta dell'innovation manager da parte delle imprese beneficiarie. Occorre anche tenere presente che tale area di lavoro è stata allestita su cloud per fronteggiare l'atteso picco di domande; il sito web, conforme alle linee guida Agid relativi al cloud e ai siti per la PA, è stato realizzato in tempi molto contenuti, da fine luglio a fine settembre 2019 e tenuto online per un mese. Si rileva, al riguardo, che in ogni caso, i tempi di setup e messa a punto di SPID su un nuovo sito web, prevedono una procedura di registrazione e censimento dell'URL del sito presso l'Agid e presso tutti i soggetti certificanti SPID, che, come nella nostra passata esperienza di diversi mesi, non sono apparsi compatibili con gli stretti tempi di realizzazione previsti".

Per quanto sopra riportato l'Amministrazione segnalata ha affermato di aver implementato per la procedura in esame, peraltro con un arco temporale di attuazione molto limitato, il sistema di registrazione più veloce ed efficace per consentire di fronteggiare un numero elevato di domande con le tempistiche a disposizione, tempistiche che sarebbero state invece incompatibili con le procedure da mettere in atto per la registrazione ed il censimento dell'URL del sito presso AgID e presso i soggetti certificanti SPID.

Tenendo conto di quanto rappresentato dal MISE da cui si deduce che lo stesso ha effettuato tutte le valutazioni che la limitata disponibilità di tempo e di incentivi suggerivano per la scelta operata in relazione all'acquisizione del più elevato numero di domande possibili, non si ravvisano da parte dell'Amministrazione violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione e si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere

all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.118/2019, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.118/2019, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 118/2019 e Archiviazione n. 118/2019 di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n.118/2019 - Trattazione

Oggetto:

Amministrazione segnalata: Ministero dello Sviluppo Economico - Qualificazione tematica: identità digitale - Protocollo n. 13614 del 14/10/2019.

Il Segnalante espone la seguente questione: *“mancato accesso tramite identità digitale alla pagina miq.dgiai.gov.it/Login . Il MISE dà la possibilità di accedere al servizio di cui alla pagina segnalata solo attraverso la registrazione e non attraverso l'identità digitale”*.

Da quanto rappresentato il Segnalante lamenta la mancata possibilità di accedere ai servizi del portale on line alla pagina indicata (miq.dgiai.gov.it/Login) attraverso l'identità digitale.

Dall'esame preliminare risulta che l'utente debba autenticarsi con le proprie credenziali, registrandosi sul portale, e non possa accedere tramite identità digitale. Per l'utente non era possibile accedere al servizio per l'iscrizione nell'elenco degli innovation manager attraverso l'identità digitale ma solo previa registrazione al sito internet.

Pertanto, visti gli articoli 3 *bis*, comma 1, e 64 del CAD, si è ritenuto opportuno inviare una richiesta chiarimenti al MISE, ufficio per la transizione al digitale, con nota prot. n.1744 del 10.02.2020 e successivo sollecito con nota prot. n. 4318 del 06.04.2020, per presunta violazione degli articoli 3 *bis*, comma 1, e 64 del CAD. Il MISE, con nota acquisita al prot. AgID n.4464 dell'08.04.2020, ha rappresentato che: *“Considerato che il servizio per l'iscrizione nell'elenco degli innovation manager (così come tutto il sistema) viene gestito da Invitalia per il tramite di una apposita convenzione di codesta Direzione generale, si chiede di voler riscontrare a vista e con ogni urgenza consentita, direttamente ad AGID, gli elementi richiesti dandone comunque comunicazione anche allo scrivente”*.

Successivamente, con nota acquisita al prot. AgID n. 4527 del 10.04.2020 la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato che:

“Per quanto riguarda le modalità e i termini di iscrizione all’elenco degli innovation manager, si fa presente che tale misura agevolativa è stata introdotta dall’art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di dettaglio dell’incentivo. Tale disciplina è stata adottata con il Decreto 7 maggio 2019. Sulla base della citata cornice normativa, il Decreto direttoriale 29 luglio 2019 - Voucher per consulenza in innovazione, che si allega in copia, ha previsto l’acquisizione di una domanda di iscrizione sotto forma di documento informatico immutabile firmato digitalmente e contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente secondo il modello allegato al decreto stesso. Il Decreto indica quindi nel possesso della firma digitale il corredo di strumentazione informatica necessaria per la sottoscrizione della domanda d’iscrizione all’elenco degli innovation manager”. Il MISE sostiene che, in linea con le finalità del sopracitato Decreto, ha messo a disposizione del soggetto compilatore, “un’area di lavoro semplice e funzionale alla compilazione e all’invio della domanda firmata digitalmente”. Secondo quanto si rileva dalla nota di cui sopra, il sistema attuato dal Ministero, ai fini del procedimento amministrativo, prevede che l’identificazione del soggetto istante è accertata esclusivamente per tramite della firma digitale apposta alla domanda e non per tramite di un’identificazione di rete. Inoltre, la predetta Amministrazione afferma che: “Tale soluzione si è resa necessaria al fine di contenere i tempi di erogazione dell’incentivo, che doveva necessariamente intervenire entro l’anno 2019, posto che all’esito dell’approvazione dell’elenco degli innovation manager doveva darsi corso alla seconda fase che prevedeva la scelta dell’innovation manager da parte delle imprese beneficiarie. Occorre anche tenere presente che tale area di lavoro è stata allestita su cloud per fronteggiare l’atteso picco di domande; il sito web, conforme alle linee guida Agid relativi al cloud e ai siti per la PA, è stato realizzato in tempi molto contenuti, da fine luglio a fine settembre 2019 e tenuto online per un mese. Si rileva, al riguardo, che in ogni caso, i tempi di setup e messa a punto di SPID su un nuovo sito web, prevedono una procedura di registrazione e censimento dell’URL del sito presso l’Agid e presso tutti i soggetti certificanti SPID, che, come nella nostra passata esperienza di diversi mesi, non sono apparsi compatibili con gli stretti tempi di realizzazione previsti”.

Per quanto sopra riportato l’Amministrazione segnalata ha affermato di aver implementato per la procedura in esame, peraltro con un arco temporale di attuazione molto limitato, il sistema di registrazione più veloce ed efficace per consentire di fronteggiare un numero elevato di domande con le tempistiche a disposizione, tempistiche che sarebbero state invece incompatibili con le procedure da mettere in atto per la registrazione ed il censimento dell’URL del sito presso AgID e presso i soggetti certificanti SPID.

Tenendo conto di quanto rappresentato dal MISE sulla impossibilità di implementare SPID alla procedura in questione vista la scarsità di tempo a disposizione “...da fine luglio a fine settembre 2019

e tenuto online per un mese”, si evince che non si ravvisano da parte dell’Amministrazione violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, per cui si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all’archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

20 aprile 2020

Maria Antonietta Ventriglia



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto:

Amministrazione segnalata: Ministero dello Sviluppo Economico - Qualificazione tematica: identità digitale - Protocollo n. 13614 del 14/10/2019.

Gent.mo Segnalante,

è stata valutata la Sua segnalazione che riporta la seguente questione: *“mancato accesso tramite identità digitale alla pagina miq.dgias.gov.it/Login . Il MISE dà la possibilità di accedere al servizio di cui alla pagina segnalata solo attraverso la registrazione e non attraverso l'identità digitale”*.

Per una valutazione complessiva della situazione si è ritenuto opportuno procedere in istruttoria ad acquisire informazioni presso l'Ufficio per la Transizione al Digitale del Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot.n. 1744 del 10.02.2020 e successivo sollecito con nota prot. n. 4318 del 06.04.2020, per presunta violazione degli articoli 3 *bis*, comma 1, e 64 del CAD. Il MISE ha rappresentato, con nota acquisita al prot. AgID n.4464 dell'08.04.2020, che: *“Considerato che il servizio per l'iscrizione nell'elenco degli innovation manager (così come tutto il sistema) viene gestito da Invitalia per il tramite di una apposita convenzione di codesta Direzione generale, si chiede di voler riscontrare a vista e con ogni urgenza consentita, direttamente ad AGID, gli elementi richiesti dandone comunque comunicazione anche allo scrivente”*.

Successivamente, con nota acquisita al prot. AgID n. 4527 del 10.04.2020 la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato che: *“per quanto riguarda le modalità e i termini di iscrizione all'elenco degli innovation manager, si fa presente che tale misura agevolativa è stata introdotta dall'art. 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di dettaglio dell'incentivo. Tale disciplina è stata adottata con il Decreto 7 maggio 2019. Sulla base della citata cornice normativa, il Decreto direttoriale 29 luglio 2019 - Voucher per consulenza in innovazione, che si allega in copia, ha previsto l'acquisizione di una domanda di iscrizione sotto forma di*

documento informatico immutabile firmato digitalmente e contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente secondo il modello allegato al decreto stesso. Il Decreto indica quindi nel possesso della firma digitale il corredo di strumentazione informatica necessaria per la sottoscrizione della domanda d'iscrizione all'elenco degli innovation manager". Il MISE sostiene che, in linea con le finalità del sopracitato Decreto, ha messo a disposizione del soggetto compilatore, "un'area di lavoro semplice e funzionale alla compilazione e all'invio della domanda firmata digitalmente". Secondo quanto si rileva dalla nota di cui sopra, il sistema attuato dal Ministero, ai fini del procedimento amministrativo, prevede che l'identificazione del soggetto istante è accertata esclusivamente per tramite della firma digitale apposta alla domanda e non per tramite di un'identificazione di rete. Inoltre, la predetta Amministrazione afferma che: "Tale soluzione si è resa necessaria al fine di contenere i tempi di erogazione dell'incentivo, che doveva necessariamente intervenire entro l'anno 2019, posto che all'esito dell'approvazione dell'elenco degli innovation manager doveva darsi corso alla seconda fase che prevedeva la scelta dell'innovation manager da parte delle imprese beneficiarie. Occorre anche tenere presente che tale area di lavoro è stata allestita su cloud per fronteggiare l'atteso picco di domande; il sito web, conforme alle linee guida Agid relativi al cloud e ai siti per la PA, è stato realizzato in tempi molto contenuti, da fine luglio a fine settembre 2019 e tenuto online per un mese. Si rileva, al riguardo, che in ogni caso, i tempi di setup e messa a punto di SPID su un nuovo sito web, prevedono una procedura di registrazione e censimento dell'URL del sito presso l'Agid e presso tutti i soggetti certificanti SPID, che, come nella nostra passata esperienza di diversi mesi, non sono apparsi compatibili con gli stretti tempi di realizzazione previsti".

Per quanto sopra riportato l'Amministrazione segnalata ha affermato di aver implementato per la procedura in esame, peraltro con un arco temporale di attuazione molto limitato, il sistema di registrazione più veloce ed efficace per consentire di fronteggiare un numero elevato di domande con le tempistiche a disposizione, tempistiche che sarebbero state invece incompatibili con le procedure da mettere in atto per la registrazione ed il censimento dell'URL del sito presso AgID e presso i soggetti certificanti SPID.

Tenendo conto di quanto rappresentato dal MISE sulla impossibilità di implementare SPID alla procedura in questione vista la scarsità di tempo a disposizione "...da fine luglio a fine settembre 2019 e tenuto online per un mese", si evince che non si ravvisano da parte dell'Amministrazione violazioni del CAD o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione, per cui si è proceduto all'archiviazione della Sua Segnalazione.

Fiduciosi comunque di aver fornito informazioni utili a soddisfare la Sua richiesta,

Cordiali saluti

Massimo Macchia